

# COMUNE DI COSSIGNANO

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



Nota integrativa al Bilancio di Previsione

2019/2021

## **Relazione introduttiva**

Con il D.M. dell'Interno 7 dicembre 2018 è stato stabilito il "Differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali". Con successivo D.M. 2 febbraio 2019, è stato stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019.

Il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione prevede che automaticamente siano prorogati, alla stessa data (31 marzo 2019), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli Enti locali.

Concessa l'ulteriore proroga, il Ministero dell'Interno ha, conseguentemente, confermato l'autorizzazione per gli Enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2019.

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

La stesura del presente bilancio di previsione terrà conto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 ma anche, e soprattutto, degli effetti procurati dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti.

Il Comune di Cossignano, infatti, è ubicato nelle zone colpite dal sisma (allegato 1 – Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 entrato in vigore il 19 ottobre 2016) ed a seguito di tali eventi diversi immobili, sia pubblici che privati, risultano inagibili o non utilizzabili.

La Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 (S.O. n. 62) ha pubblicato il testo della Legge di Bilancio 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2019. Tra i provvedimenti compresi nella Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Legislatore ha adottato alcune misure in materia di tributi locali. In particolare tra le altre:

- la facoltà, per le Amministrazioni comunali, di mantenere per il 2019 e 2020 le maggiorazioni per IMU e TASI;
- la facoltà, per le Amministrazioni comunali che già non applichino le aliquote IRPEF massime, di incrementarle;
- la facoltà concessa agli Enti locali di aumentare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
- l'estensione dell'agevolazione IMU prevista per le abitazioni in comodato ai parenti che le utilizzano come abitazione principale, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- l'innalzamento, al 40 per cento, della deducibilità dell'IMU relativa ai beni strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Nella Legge di Bilancio 2019 non è prevista l'estensione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede che "al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015". Di conseguenza, mentre per gli anni dal 2016 al 2018 era sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedevano aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli Enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, dal 2019 potranno essere aumentate le aliquote precedentemente deliberate fino a raggiungere i limiti massimi stabiliti dalla legge. In altri termini, i Comuni che non avevano ancora raggiunto le aliquote massime potranno aumentarle in relazione ai tributi locali (IMU e TASI) e all'addizionale comunale IRPEF.

Nella Legge di Bilancio 2019 ci sono altre disposizioni di interesse per la finanza territoriale.

Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'Interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno (fascia demografica in cui rientra il Comune di Cossignano), ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. Il Ministero dell'Interno ha emesso il decreto in questione con data 10 gennaio 2019. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento,

l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile (art. 1, commi da 107 a 114).

È innovata la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli Enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli Enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale. Dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli Enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n. 118 del 2011. La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018). Le autonomie speciali e gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

È stabilita la soppressione della previsione, da parte dell'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, della scadenza dell'esercizio 2017 entro la quale gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato (art. 1, comma 831).

È aumentato il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli Enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli Enti locali (art. 1, comma 906).

È estesa alle Amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni la facoltà, già concessa ai piccoli comuni stessi, di avvalersi della società Poste italiane Spa per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa (art. 1, comma 908).

Il Fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun Ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018 (G.U. 10 aprile 2018, n. 83, s.o. n. 17). Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'art. 7 del predetto D.P.C.M. e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno (art. 1, commi 921).

I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al MEF possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli Enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla CDP. Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'Ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;
- e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del MEF (G.U. 24 giugno 2003, n. 144);
- f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli Enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Si rinvia a un decreto di natura non regolamentare del MEF, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni (art. 1, commi da 961 a 964).

Sul piano del Sisma del centro Italia, il comma 991, apportando modifiche all'art. 48, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stabilito che:

- è prorogato al 1° giugno 2019 il termine, da ultimo fissato al 16 gennaio 2019, per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché dei contributi previdenziali e premi assicurativi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria);
- in caso di rateizzazione è elevato a 120 (anziché 60) il numero massimo di rate mensili da versare a decorrere dal 1° giugno 2019.

Pertanto, è prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti (art. 1, comma 991).

È altresì prorogata fino all'anno d'imposta 2020 (rispetto al previsto 2018) l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (art. 1, comma 993).

La sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dei termini per i versamenti tributari NON impedisce al Comune di procedere all'emissione (così come è stato sinora fatto) degli avvisi di accertamento per quanto riguarda i tributi comunali né all'invio degli avvisi di pagamento per quanto concerne specificatamente la TARI.

Si rammenta, per completezza, che l'esenzione dall'IMU e dalla TASI si applica solo ai fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici che risultino distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero comunque adottate entro il 30 giugno 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Nel caso in cui il fabbricato sia distrutto o inagibile e non sia stata ancora emessa ordinanza sindacale di sgombero, il proprietario doveva attestarne lo stato entro il 30 giugno 2017. Il criterio di applicazione dell'esenzione è quindi oggettivo.

Si ritiene che l'esenzione debba riconoscersi anche per prelievi quali la TARI (tariffa o corrispettivo), anche in assenza di norma espressa sulla base di principi specifici dei prelievi stessi (assenza di servizio, inattitudine alla produzione di rifiuti urbani). Seguendo le disposizioni regolamentari, l'esenzione TARI decorre all'indomani della notifica dell'ordinanza di sgombero.

Sulla base di tutto ciò si stimeranno, in via prudenziale, nei capitoli che seguiranno, la perdita di gettito IMU, TASI e TARI degli immobili a cui sono stati emessi provvedimenti di sgombero così come identificati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Pertanto, il bilancio di previsione, accompagnato dalla presente nota integrativa e dalla nota di aggiornamento del Dup, terrà conto anche della definizione di tanti aspetti relativi alla ricostruzione e che ancora devono trovare definizione puntuale.

Sul piano dell'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi dei commi 27 e seguenti dell'art. 14, del D.L. 78/2010 (convertito in legge dalla L. 122/2010) i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2019. Proroghe disposte prima dall'art. 4, comma 4, del D.L. 210/2015 (convertito in legge dalla L. 21/2016), e poi dall'art. 5, comma 6, del D.L. 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017) e da ultimo dall'art. 1, comma 1120, lettera a), della L. 205/2017 (come successivamente modificata dal D.L. 91/2018 e dal D.L. 135/2018).

Si da atto che presso la conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stato istituito un tavolo tecnico politico per la redazione di linee guida finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica della disciplina diretto al

superamento dell'obbligo di gestione associata delle funzioni (art. 1, c. 2-ter, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla Legge 21 settembre 2018, n. 108).

Infine, considerato che la presente consiliatura volge al termine del suo quinquennio amministrativo, si dovrà redigere una relazione di fine mandato, non oltre il 60° giorno antecedente la data di scadenza del mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal sindaco (art. 4, comma 1, 2 e 3, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149). Entro il 90° giorno dall'inizio del nuovo mandato, si è tenuti a redigere una relazione di inizio mandato (art. 4-bis, c. 1 e 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149).

### **I contenuti della nota integrativa**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs. 23/6/2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'*art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL*;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La successiva tabella riporta i dati del bilancio di previsione 2019/2021 e i relativi equilibri di bilancio. Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili.

Quadro generale riassuntivo 2019			
Entrate		Spese	
	Fondo pluriennale vincolato	€ -	
<i>Titolo I:</i>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 522.470,97	<i>Titolo I:</i> Spese correnti € 854.528,03
			<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo II:</i>	Trasferimenti correnti	€ 168.145,05	<i>Titolo II:</i> Spese in c/capitale € 2.177.978,30
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	€ 487.177,56	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo IV:</i>	Entrate in c/capitale	€ 1.862.978,30	<i>Titolo III:</i> Spese per incremento di attività finanziarie
<i>Titolo V:</i>	Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo VI:</i>	Accensione prestiti		<i>Titolo IV:</i> Rimborso di prestiti € 8.265,50
<i>Titolo VII:</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 185.655,00	<i>Titolo V:</i> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere € 185.655,00
<i>Titolo IX:</i>	Entrate per c/terzi e parute di giro	€ 1.306.227,70	<i>Titolo VII:</i> Spese per c/ di terzi e parute di giro € 1.306.227,70
			<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
	<b>Totale</b>	<b>€ 4.532.654,58</b>	<b>Totale € 4.532.654,53</b>
	<b>Avanzo di amministrazione 2016</b>	<b>€ -</b>	<b>Disavanzo di amministrazione 2016 € -</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>€ 4.532.654,58</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>€ 4.532.654,53</b>

Quadro generale riassuntivo 2020			
Entrate		Spese	
	Fondo pluriennale vincolato	€ -	
<i>Titolo I:</i>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 532.470,97	<i>Titolo I:</i> Spese correnti € 825.456,27
			<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo II:</i>	Trasferimenti correnti	€ 146.126,85	<i>Titolo II:</i> Spese in c/capitale € 1.021.816,00
<i>Titolo III:</i>	Entrate extratributarie	€ 166.620,00	<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo IV:</i>	Entrate in c/capitale	€ 1.021.816,00	<i>Titolo III:</i> Spese per incremento di attività finanziarie
<i>Titolo V:</i>	Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
<i>Titolo VI:</i>	Accensione prestiti		<i>Titolo IV:</i> Rimborso di prestiti € 19.761,55
<i>Titolo VII:</i>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 185.655,00	<i>Titolo V:</i> Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere cassiere € 185.655,00
<i>Titolo IX:</i>	Entrate per c/terzi e parute di giro	€ 723.527,76	<i>Titolo VII:</i> Spese per c/ di terzi e parute di giro € 723.527,76
			<i>di cui Fondo Pluriennale Vincolato</i>
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.776.216,58</b>	<b>Totale € 2.776.216,58</b>
	<b>Avanzo di amministrazione 2016</b>	<b>€ -</b>	<b>Disavanzo di amministrazione 2016 € -</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>€ 2.776.216,58</b>	<b>Totale complessivo spese</b>	<b>€ 2.776.216,58</b>



EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			105.314,44		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		1.177.793,58 0,00	845.217,82 0,00	845.217,82 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		854.528,03 0,00 19.267,43	825.456,27 0,00 19.048,29	825.359,58 0,00 19.048,29
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		8.265,55 0,00 0,00	19.761,55 0,00 0,00	19.858,24 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		315.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>					
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		1.862.978,32	1.021.816,00	2.467.700,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		315.000,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		2.177.978,32 0,00	1.021.816,00 0,00	2.467.700,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>					
<b>Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Indicare gli anni di riferimento.

(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. È consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

(3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

(4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

L'importo di € 315.000,00 di entrate di parte corrente destinate a spese di investimento sono costituite da indennizzi assicurativi per danni connessi agli eventi sismici dell'agosto 2016 e seguenti. Inoltre gli equilibri di parte capitale sono stati coperti anche grazie alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui della CDP, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.L. n. 55/2018.

**Previsioni di cassa**

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità	€ 205.923,60	€ 283.925,00	€ 105.314,44
Di cui cassa vincolata	€ 9.585,98	€ 95.671,07	€ 90.968,62
Anticipazioni non estinte al 31/12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

L'Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata, sulla base del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità

della stessa e a rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI ANNO 2019</b>
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	105.314,44
<b>TITOLI</b>		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	522.470,97
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	168.145,05
3	<i>Entrate extratributarie</i>	487.177,50
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	1.862.978,32
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	55.953,97
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	185.655,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.306.227,76
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.588.608,57</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>4.693.923,01</b>
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI</b>		
<b>TITOLI</b>		<b>PREVISIONI ANNO 2019</b>
1	<i>Spese correnti</i>	854.528,03
2	<i>Spese in conto capitale</i>	2.177.978,30
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00
4	<i>Rmborso di prestiti</i>	8.265,50
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	185.655,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.306.227,70
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.532.654,53</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL.

La differenza fra residui più previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE	PREV.CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			105.314,44	105.314,44
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereq.</i>	204.444,33	522.470,97	726.915,30	726.915,30
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	56.101,71	168.145,05	224.246,76	224.246,76
3	<i>Entrate extratributarie</i>	101.011,01	487.177,56	588.188,57	588.188,57
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	495.991,92	1.862.978,32	2.358.970,24	2.358.970,24
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	185.655,00	185.655,00	185.655,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	364.849,49	1.306.227,76	1.671.077,25	1.671.077,25
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>1.222.398,46</b>	<b>4.532.654,66</b>	<b>5.860.367,56</b>	<b>5.860.367,56</b>
1	<i>Spese correnti</i>	368.108,38	854.528,03	1.222.636,41	1.211.368,98
2	<i>Spese in conto capitale</i>	397.239,50	2.177.978,32	2.575.217,82	2.575.217,83
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	-	8.265,55	8.265,55	8.265,55
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-	185.655,00	185.655,00	185.655,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	326.471,66	1.306.227,76	1.632.699,42	1.632.699,42
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>1.091.819,54</b>	<b>4.532.654,66</b>	<b>5.624.474,20</b>	<b>5.613.206,78</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>		<b>130.578,92</b>	<b>-</b>	<b>235.893,36</b>	<b>247.160,78</b>


Si fa presente che nelle previsioni di cassa è compreso il fondo di riserva di cassa per € 8.000,00, come previsto dalla normativa.

### Riepilogo delle Entrate

Riguardo le Entrate, il dato complessivo è disaggregato nelle diverse voci, come evidenziato nella tabella che segue:

	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	PREVISIONE 2019
Entrate Tributarie	€ 582.339,18	€ 545.645,40	€ 546.411,35	€ 522.470,97
Contributi e Trasferimenti	€ 69.886,85	€ 195.460,30	€ 168.236,65	€ 168.145,05
Entrate Extratributarie	€ 69.730,47	€ 75.576,36	€ 97.125,90	€ 487.177,56
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 721.956,50</b>	<b>€ 816.682,06</b>	<b>€ 811.773,90</b>	<b>€ 1.177.793,58</b>
Entrate in conto capitale	€ 124.082,32	€ 114.265,17	€ 202.641,99	€ 1.862.978,32
Entrate da riduzioni di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>€ 846.038,82</b>	<b>€ 930.947,23</b>	<b>€ 1.014.415,89</b>	<b>€ 3.040.771,90</b>
Accensione di prestiti	€ 4.608,00	€ 0,00	€ 75.000,00	€ 0,00
Anticipazioni da istituto tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.655,00
Entrate c/o terzi	€ 176.051,92	€ 122.450,64	€ 441.943,75	€ 1.306.227,76
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.026.698,74</b>	<b>€ 1.053.397,87</b>	<b>€ 1.531.359,64</b>	<b>€ 4.532.654,66</b>
Avanzo di Amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Fondo pluriennale vincolato parte corrente	€ 22.897,92	€ 12.310,64	€ 17.390,45	€ 0,00
Fondo pluriennale vincolato parte capitale	€ 3.988,00	€ 8.192,00	€ 14.940,22	€ 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 1.053.584,66</b>	<b>€ 1.073.900,51</b>	<b>€ 1.563.690,31</b>	<b>3.113.657,61</b>



## TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

### Fondo di solidarietà comunale

La tabella di seguito evidenziata dimostra l'andamento nel corso degli anni dei trasferimenti da parte dello Stato.

VOCI DI SPETTANZA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fondo di solidarietà	162.286,84 €	125.951,04 €	172.187,23 €	178.871,64 €	172.309,80 €	172.309,80 €
Fondo di riequilibrio	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altri trasferimenti statali	50.786,82 €	34.414,97 €	41.852,46 €	33.665,05 €	90.245,48 €	76.654,43 €
	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Istituito dall'art 1 comma 380 della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e successivamente corretto dalla Legge di stabilità 2014 (Legge 147/2013) e dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), il Fondo di Solidarietà Comunale, che sostituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio, è iscritto tra le entrate correnti di natura perequativa e costituisce quello che rimane dei trasferimenti statali correnti agli enti locali. Esso viene alimentato in base ad una stretta correlazione con le entrate tributarie dell'Ente.

Nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 29 novembre 2018 e con successiva comunicazione sul sito del Ministero dell'Interno sono stati divulgati i primi dati sulle assegnazioni del fondo, come di seguito riportato e che determinano per l'Ente un fondo pari a € 172.309,80, risultando invariato rispetto al 2018.

Le altre assegnazioni previste al di fuori dell'FSC riguardano:

- € 331,04 contributo art. 3 D.L. n. 102/2013 - Rimborso ai comuni del minor gettito IMU;
- € 9.897,01 contributo art. 1, comma 711, L. n. 147/2017 - Ristoro del minor gettito IMU;
- € 1.310,15 trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo;
- € 653,97 ristoro IMU agricola art. 3, comma 5, DPCM 10 marzo 2017;
- € 1.590,03 contributo per lo sviluppo degli investimenti;
- € 1.008,74 minori introiti addizionale IRPEF (cedolare secca);
- € 1.372,11 minori introiti addizionale IRPEF.

<b>DESCRIZIONE VOCI DI ENTRATA - TITOLO I</b>	<b>Bilancio di previsione 2019</b>
I.M.U.	€ 122.000,00
Irpef 5 per mille	€ 603,00
ICI/IMU recupero evasione	€ 21.000,00
Imposta comunale sulla pubblicità	€ 1.200,00
Addizionale I.R.P.E.F.	€ 70.000,00
T.a.s.i.	€ 23.000,00
T.a.r.i. (al netto dell'addizionale provinciale) (comprensiva 0,30% quota TEFA)	€ 111.058,17
Diritti sulle pubbliche affissioni	€ 1.300,00
<b>Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati</b>	<b>€ 350.161,17</b>
Fondo solidarietà comunale	€ 172.309,80
<b>Tipologia 301-Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>	<b>€ 172.309,80</b>
<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>€ 522.470,97</b>

Nell'ambito delle **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)** la voce di maggior rilevanza dopo il Fondo di Solidarietà è rappresentata dall'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), istituita dalla Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modificazioni.

Essa si caratterizza da due presupposti:

- il possesso d'immobili correlato alla loro natura e valore;

- la fruizione di servizi comunali;

ed è composta da tre diverse tipologie d'entrata:

- l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle comprese nelle categorie A1 e A8 - A9 per le quali non opera l'esenzione;
- la tassa sui rifiuti (TARI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- la tassa sui servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'eventuale utilizzatore dell'immobile.

### **Imposta municipale propria – IMU**

Il gettito previsto dall'IMU risulta ammontare ad € 122.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà nazionale, che per l'anno corrente è pari ad € 33.532,50.

A seguito delle 147 ordinanze di sgombero, la perdita di gettito IMU stimata per l'anno 2019 è pari ad € 23.312,69.

Nonostante la legge di Bilancio 2019 non abbia confermato la proroga del blocco dell'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, l'Ente ha comunque confermato le aliquote e tariffe fissate negli anni precedenti.

Pertanto le aliquote 2015, vengono confermate anche nel 2019 e sono le seguenti:

- aliquota 4 (quattro) per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- aliquota aree fabbricabili e terreni agricoli 7,60 (settevirgolasessanta) per mille;
- aliquota per immobili di categoria D (ad esclusione della categoria D/10) 7,60 (settevirgolasessanta) per mille;
- aliquota per immobili di categoria C/1 (negozi) A/10 (ufficio) C/3 (laboratorio) 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille;
- aliquota per gli immobili di categoria A (abitazione) non prima casa e C non pertinenza 8,60 (ottovirgolasessanta) per mille.

Inoltre permangono anche le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale avente categoria catastale A/01, A/08, A/09 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

Ai fini dell'applicazione della TARI si presentano le medesime linee guida rispetto alla Tares, le quali si basano sul D.P.R. n. 158 del 1999 e sulla disciplina della nuova tassa, introdotta con l'articolo 1, comma 639 e ss della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 e successive modificazioni di legge.

La nuova tassa trova applicazione dall'anno 2014, per sostituire tutti i prelievi esistenti relativi alla gestione dei rifiuti, sia di carattere tributario che patrimoniale, ivi compresa l'addizione ex Eca. Si prevede che la tassa venga corrisposta in base a tariffa, commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri del citato D.P.R.. Il decreto elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi: 1) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 2) suddivisione dei costi in fissi e variabili. I primi sono relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare per gli investimenti per le opere e per gli ammortamenti. I secondi sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; 3) ripartizione dei costi in quote imputabili alle utenze domestiche e non; 4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, sulla base delle formule e dei coefficienti.

Si evidenzia che la Tari, come per la precedente Tares, non costituisce leva tributaria propria in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. Pertanto gli eventuali aumenti delle tariffe saranno effettuate per la copertura integrale delle spese relative al servizio. Sulla base della specifica normativa, l'Ente approverà apposito regolamento, il Piano Finanziario (ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013) e determinerà le tariffe con deliberazione di Consiglio comunale.

La posta di Bilancio della Tari, rappresentata dagli introiti previsti per l'anno 2019 a copertura del 100% delle spese per lo smaltimento dei rifiuti, è stimata in € 128.029,74, di cui costi variabili € 81.488,34 e costi fissi € 46.541,40 computati secondo l'elaborazione del Piano Finanziario del Tributo e riepilogati nel seguente prospetto:

<b>Prospetto riassuntivo – Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani 2019</b>	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 82.615,43
CC- Costi comuni	€ 40.372,51
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
Minori entrate per riduzioni	€ 5.041,80
Agevolazioni	€ 21.348,38
Contributo Comune per agevolazioni	-€ 21.348,38
<b>Totale costi</b>	<b>€ 128.029,74</b>

Riduzione RD utenze Domestiche	<b>€ 1.200,00</b>
--------------------------------	-------------------

<b>RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI</b>	
<b>COSTI VARIABILI</b>	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 21.299,17
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 8.800,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 47.716,26
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ -
Riduzioni parte variabile	€ 3.672,91
<b>Totale</b>	<b>€ 81.488,34</b>
<b>COSTI FISSI</b>	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 4.800,00
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 3.000,00
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 31.372,51
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 6.000,00
AC - Altri Costi	€ -
Riduzioni parte fissa	€ 1.368,89
<b>Totale parziale</b>	<b>€ 46.541,40</b>
CK - Costi d'uso del capitale	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 46.541,40</b>

<b>Totale costi fissi + costi variabili</b>	<b>€ 128.029,74</b>
---	---------------------

Il costo di € 128.029,74 viene coperto per:

- € 106.681,36 con l'emissione dei ruoli TARI a carico dei contribuenti;
- € 16.986,57 attraverso il ristoro gettito TARI (pari al mancato gettito registrato per utenze cessate a cause del sisma);
- € 4.361,81 a carico del bilancio comunale per le ulteriori agevolazioni.

Si dà atto che le previsioni delle utenze domestiche per il 2019, rispetto alle previsioni del 2018, sono 467 e dunque ridotte di 8 unità (anno 2018: 475; anno 2017: 517) per una superficie calpestabile presunta, comprensiva delle pertinenze, di mq 82130 (nel 2018 era stimata in mq 82662 mentre nel 2017 in mq 89914).

Le previsioni delle utenze non domestiche per il 2019 sono 77 e rispetto alle previsioni del 2018 sono ridotte di 1 unità (anno 2018: 78; anno 2017: 87) per una superficie calpestabile presunta di mq 15262 (15300 mq stimati nel 2018 e 15272 nel 2017. Parte delle riduzioni sono dovute dall'esclusione dalla TARI a seguito delle ordinanze di sgombero.

Sulla base di quanto sopra i costi del PEF verranno ripartiti come segue:

- 80% sulle utenze domestiche;
- 20% sulle utenze non domestiche.

Sulla base dei costi finanziari previsti per lo smaltimento dei rifiuti, si propone di portare all'approvazione del Consiglio comunale le seguenti tariffe TARI (applicando i coefficienti di produzione media kb per le utenze domestiche ed i coefficienti minimi kc e kd per le utenze non domestiche, così come avvenuto nelle annualità precedenti) con le eventuale ulteriori agevolazioni, a carico del bilancio comunale, per specifiche categorie di utenze non domestiche, come di seguito indicato:

#### Comuni fino a 5000 abitanti - Centro (Italia)

##### Coefficienti per utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Kb medi
1	0,82	0,8
2	0,92	1,6
3	1,03	2
4	1,1	2,6
5	1,17	3,2
6+	1,21	3,7

##### Coefficienti per utenze non domestiche

	Attività	Kc min.	Kd min.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,70	5,95
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48
9	Banche ed istituti di credito	0,48	4,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86	7,28
	- idem utenze giornaliere	1,72	14,56

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,68	5,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	3,57
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	4,47
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,01	42,56
	- idem utenze giornaliere	10,02	85,12
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
	- idem utenze giornaliere	13,16	111,88
21	Discoteche, night-club	1,00	8,51

E' stato ritenuto opportuno dalla Giunta comunale di proporre le ulteriori riduzioni di natura agevolativa (per finalità economico-sociali) così come segue:

- ulteriori agevolazioni del 43% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";
- ulteriori agevolazioni del 41% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0117 "Bar, caffè, pasticceria"; categoria di attività codice n. 0116 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie";
- ulteriori agevolazioni del 35% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0118 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari";
- ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0105 "Alberghi con ristorante";
- ulteriori agevolazioni del 15% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0119 "plurilicenze alimentari e/o miste"; categoria di attività codice n. 0108 "Uffici agenzie studi professionali";
- ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0106 "Alberghi senza ristoranti".

Tali ulteriori agevolazioni non incidono sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI 2019, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.361,81 è a carico del bilancio comunale.

Le riduzioni per i fabbricati rurali ad uso abitativo (di cui all'art. 24 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI) sarà pari al 15% (della parte fissa e della parte variabile) mentre per le riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (di cui all'art. 27 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI) sarà del 40% (della parte fissa e della parte variabile).

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

La tariffa variabile, calcolata secondo lo schema tariffario delle sole utenze domestiche residenti è ridotta del 15% se si avvia il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dalle modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI (a seguito degli articoli 37 e 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, avente ad oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" c.d. collegato ambientale), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2016.

Tali riduzioni, stimate in € 5.041,80, sono inserite tra i costi del PEF.

### Tassa sui Rifiuti (TA.RI) per l'anno 2019

<b>Tariffe TARI 2019 - Utenze domestiche</b>		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,39	€ 57,16
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,44	€ 114,32
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,49	€ 147,18
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,52	€ 185,75
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,56	€ 232,20
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,58	€ 267,93

<b>Tariffe TARI 2019 - Utenze non domestiche</b>					
		Fisso/mq	Variabile/mq	F (*)	V (*)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26	€ 0,42		
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,53	€ 0,85		
103	Stabilimenti balneari	€ 0,32	€ 0,52		
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,17	€ 0,28		
105	Alberghi con ristorante	€ 0,98	€ 1,24	€ 0,74	€ 0,93
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,64	€ 1,04	€ 0,58	€ 0,94

107	Case di cura e riposo	€ 0,72	€ 1,17		
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,82	€ 1,32	€ 0,70	€ 1,12
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,40	€ 0,65		
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,65	€ 1,04		
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,65	€ 1,33		
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	€ 0,51	€ 0,82		
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,69	€ 1,12		
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32	€ 0,51		
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,40	€ 0,64		
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 3,76	€ 6,09	€ 2,22	€ 3,59
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,87	€ 4,66	€ 1,69	€ 2,75
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,43	€ 2,32	€ 0,93	€ 1,51
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,85	€ 1,37	€ 0,72	€ 1,16
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,94	€ 8,01	€ 2,82	€ 4,57
121	Discoteche, night-club	€ 0,75	€ 1,22		

(\*) tariffe da applicare a seguito dell'ulteriore agevolazione

A seguito delle ordinanze di sgombero emesse fino ad oggi, si stima una perdita di gettito TARI per il 2019 pari ad € 16.986,57.

Con proposta della Giunta comunale è stato stabilito inoltre che per l'anno d'imposta 2019 le rate TARI avranno le seguenti scadenze di pagamento: 1° rata 16 Giugno 2019; 2° rata 16 Novembre 2019.

A tale scopo l'Ufficio Tributi del Comune di Cossignano emetterà, a seguito dell'avvenuta approvazione delle tariffe in Consiglio comunale, gli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti tramite posta ordinaria.

L'avviso di pagamento conterrà l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

### **TARI e fabbisogni standard: le Linee guida**

Il Dipartimento delle Finanze pubblica ha pubblicato nel 2018 le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013": si tratta delle istruzioni per i Comuni che nella redazione del piano tariffario TARI intendono prendere in considerazione, per la determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti, anche le risultanze dei fabbisogni standard.

Si rammenta che la TARI è finalizzata al finanziamento dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le relative tariffe sono stabilite con delibera del consiglio comunale in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto a cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti e approvato dallo stesso consiglio (o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia).

La disciplina in materia prevede espressamente che nella determinazione delle tariffe deve in ogni caso essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali (articolo 1, comma 654, legge 147/2013).

A partire dal 2018, i Comuni, nella fissare le tariffe TARI, devono tener conto, dunque, di un ulteriore elemento: le risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti (comma 653).

Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti: in considerazione della circostanza che il 2018 è il primo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio.

Il comma 653 richiede pertanto che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Pertanto sulla base delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 è stato determinato il relativo fabbisogno standard.

Annotazioni di carattere tecnico per la determinazione del fabbisogno standard, applicando anche la Nota di approfondimento IFEL del 16/2/2018 ad oggetto: "Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013)":

- la metodologia di calcolo utilizzata è quella prevista dall'Allegato 1 delle

## Linee Guida;

- i dati annuali inseriti nel calcolo sono quelli previsti dal PFT anno 2019: ovvero Tonnellate previste e % di RD prevista;
- il dato inserito sui Km di distanza degli impianti è risultante dal calcolo medio ponderato delle distanze dai siti di destinazioni previsti sulle matrici di rifiuti previsti per l'anno 2018;
- i restanti dati inseriti nel modello sono quelli desunti dall'Allegato 2 e 3 delle Linee Guida;
- il costo standard complessivo così determinato si riferisce al costo complessivo del servizio che il gestore applica al comune ed è pertanto comprensivo dell'iva ed anche dei costi di lavaggio, spazzamento etc.;
- il costo standard complessivo così determinato NON RICOMPRENDE invece la parte relativa a CARC e ai costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo (Tares, Tia1, Tia2);
- il fabbisogno standard determinato va confrontato con il costo del servizio previsto nel PFT Anno 2019, relativo al solo anno 2019 e quindi non necessariamente coincidente con il totale PFT, in quanto nel PFT potrebbero essere presenti fattori ulteriori in aumento o in diminuzione quali conguagli anno precedenti e altre componenti di costo e/o copertura.

## Calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

PFT ANNO 2019

Schema di cui Allegato 2 delle Linee Interpretative per l'applicazione del comma 653 art. 1 Legge N. 147/2013

Comune	Cossignano Prov. Ascoli Piceno ATO 5				
Regione	Marche				
Cluster da allegato 3	cluster 15				
Forma di gestione	Gestione diretta mediante PPP PicenAmbiente Spa				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellata (N)	316				
	unita di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
					<b>A</b>
Intercetta	-	294,64			294,6400
Regione (1)	-	-41,33		Marche	-41,3344
Cluster (2)	-	20,04		cluster 15	20,0400
Forme di gestione associata (3)	-	0,00			0,0000
					<b>A*B</b>
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (4)</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,146		1	-2,1460
Impianti digestione anaerobica	n.	-15,2017		0	0,0000
Impianti di trattamento meccanico biologico	n.	5,1652		1	5,1652
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,332		0	0,0000
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina (5)	Scostamento % della media	1,22	12,62	14,22	17,3470
					<b>(B-M)*A</b>
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista (6)	%	1,15	55,50	75	22,0149
Distanza tra il comune e gli impianti (7)	KM	0,4124	32,34	92,66	24,8775
					<b>A/N</b>
<i>Economie/diseconomie di scala (coeff./N)</i>	coeff. in €/T di rifiuti	6.321,8439	315,5		20,0375
<i>Costo standard unitario (C)(9)</i>	€ per T				360,6418
<b>Costo standard complessivo (D=N*C)(10)</b>				€	<b>113.782,49</b>

COSTO DEL SERVIZIO PREVISTO DAL PIANO FINANZIARIO	PFT ANNO 2019	IVA COMPRESA	-19%	95.959,14
---	---------------	--------------	------	-----------

Il fabbisogno riferito al costo standard complessivo per il Comune di Cossignano (114 mila €) è del 19% superiore al costo effettivo del Comune di Cossignano (esclusa l'attività di spazzamento) e pertanto il comune di Cossignano NON ha la necessità di valutare azioni correttive, ovviamente per quanto di propria competenza, tese a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

### Tributo per i servizi indivisibili - Tasi

La legge di stabilità (art. 1, commi 639 a 705) e successive modifiche di Legge, ha previsto inoltre, a decorrere dal 1 Gennaio 2014, la nuova Tassa sui servizi indivisibili (TASI), volta a coprire la fruizione di servizi comunali che non ricomprendono quelli a domanda individuale (comma 639). Essa ha una base imponibile di natura patrimoniale quasi coincidente a quella dell'IMU (commi

669 - 670), e si rivolge sia ai possessori ma anche ai detentori di diritti reali sugli immobili in percentuale compresa tra il 10 e il 30, a discrezione del Consiglio Comunale.

Come per l'Imu, anche la TASI pur potendo subire variazioni delle aliquote, per il 2019 l'Ente ha confermato le aliquote degli anni precedenti.

Il gettito derivante dalla TASI viene previsto, mediante la conferma dell'aliquota standard applicata nel 2015 all'1 per mille, per una somma pari ad € 23.000, che comprende tutti gli immobili ad esclusione delle abitazioni principali che sono esenti dal tributo. Le entrate della TASI consentiranno la parziale copertura delle spese inerenti i servizi indivisibili come segue:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Costo</b>
Polizia Locale (Missione 3)	€ 58.200,00
Viabilità , strade e trasporti (Missione 10 - Programma 5)	€ 121.570,24
Territorio e ambiente (Missione 9 - Programma 2)	€ 18.633,96
Servizi socio-assistenziali (Missione 12)	€ 38.537,81
<b>TOTALE</b>	€ 236.942,01
Gettito Tasi (0,1 per mille)	€ 23.000,00
<b>% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI</b>	<b>9,71%</b>

A seguito delle ordinanze di sgombero emesse fino ad oggi, è stata stimata una perdita di gettito TASI per il 2019 pari a € 4.973,17.

Vale la pena di ricordare che la norma in esame disciplina il caso in cui l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e dispone che la TASI è dovuta sia da quest'ultimo, che dall'occupante, che sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante deve corrispondere il tributo nella misura stabilita dal comune nel regolamento che è compresa tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, mentre la restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Si ricorda, a questo proposito, che il consiglio comunale ha determinato negli anni scorsi quale percentuale dovuta all'occupante la misura del 20%. Il restante 80%, pertanto, è a carico del titolare del diritto reale.

In buona sostanza risultano sostanzialmente allineate le disposizioni esonerative ai fini IMU ed ai fini TASI dettate per le abitazioni principali, invece, per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, continua ad essere dovuta sia la TASI che l'IMU.

### **Addizionale comunale IRPEF**

La quantificazione dell'Addizionale IRPEF per l'anno 2019 è effettuata sulla base dei dati forniti dal Ministero delle Finanze con riferimento ai redditi ed all'andamento degli incassi degli esercizi precedenti.

Anche per l'addizionale l'Ente ha confermato le aliquote degli anni precedenti, pari al 7 per mille, nonostante la legge di Bilancio 2019 non abbia prorogato il blocco delle aliquote.

### **Recupero evasione Ici/Imu, Tasi e Tarsu/Tares/Tari**

In linea con la politica adottata dall'Ente negli scorsi anni, continua l'operazione di lotta all'evasione Ici/Imu e Tarsu/Tares/Tari. In particolare per quest'anno vengono previste in bilancio le somme di:

- € 21.000,00 da accertamenti IMU e TASI per l'anno 2014.
- € 2.478,02 da accertamenti TARI per l'anno 2014, da incassare a residuo.

Le somme iscritte in bilancio tengono conto del rispetto dei principi contabili e dell'assoggettamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n. 196 e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'Ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Rimborso spese per consultazioni elettorali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	4.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

<b>Spese del titolo 1° non ricorrenti</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Consultazione elettorali e referendarie locali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

### **Ulteriori considerazioni**

Anche nel 2019 non viene introdotta l'imposta di scopo comunale né l'imposta di soggiorno.

Dal 1 Gennaio 2018 l'articolo 1, commi 460-461, della legge 232/2016 prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza limiti temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi dei centri storici e delle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi ad uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico e, infine, a interventi volti a favorire attività di agricoltura nell'ambito urbano.

E' stato reintrodotta un vincolo di destinazione dell'entrata. Il ripristino del vincolo è diretta conseguenza dell'obbligo di finalizzarla a una circoscritta tipologia di spese che contempla, tra gli altri, la realizzazione e manutenzione delle urbanizzazioni primarie (strade, fogne, illuminazione pubblica, rete di distribuzione energia elettrica e gas, aree per parcheggio, aree per verde attrezzato) e secondarie (asili e scuole materne, elementari, medie inferiori, istituti superiori, consultori, centri sanitari, edifici comunali, edifici per il culto, aree di verde attrezzato di quartiere).

Per il 2019, come già previsto per il 2018, gli oneri di urbanizzazione non sono più una entrata genericamente destinata a investimenti, ma sarà un'entrata vincolata per legge, con tutte le conseguenze del caso. I Comuni, infatti, non sono più liberi di impiegare tali risorse per qualsiasi spesa del titolo II o III, ma devono dimostrarne l'utilizzo specifico per le casistiche previste dalla norma. Il legislatore ha autorizzato comunque in via permanente l'utilizzo degli oneri non solo per la manutenzione straordinaria di queste opere, ma anche per la loro manutenzione ordinaria, allocata tra le spese correnti, facilitando in questo modo la chiusura dei bilanci.

Si da atto che con la Faq n. 28 del 19 febbraio 2018 la Commissione Arconet ha chiarito che il vincolo di destinazione introdotto dal comma 460 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, come integrato dal comma 1 dell'art. 1-bis del d.l. n. 148/2017, riguardante i proventi dei permessi di costruire e le relative sanzioni, non è un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese. Motivo per cui tali proventi non devono essere ricompresi nella gestione di cassa vincolata prevista dal punto 10.6 del principio contabile applicato 4/2. Tali risorse possono essere destinate, dal 1° gennaio 2018, esclusivamente alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, a spese di progettazione per opere pubbliche e ad altri interventi elencati dal citato comma 460. La spesa finanziabile con gli oneri di urbanizzazione è la seguente:

- realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Inoltre il collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018 (d.l. 148/2017), all'articolo 1 bis ha aggiunto al comma 460, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), quella delle spese di progettazione per opere pubbliche.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si

- riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Nel Bilancio di Previsione 2019 i fondi pluriennali risultano così valorizzati:

- Fondo pluriennale vincolato di parte corrente € 0,00;
- Fondo pluriennale vincolato di parte capitale € 0,00.

Si fa presente che successivamente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 si procederà al riaccertamento ordinario dei residui e alla contestuale approvazione del Rendiconto 2018, e di conseguenza verranno creati i relativi FPV.

Con D.M. del Mef da adottare entro il 30 aprile 2019, sono definite le modalità con le quali le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato (art. 183, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, comma 910, Legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Per quanto riguarda i **Trasferimenti Correnti (Titolo II)**, le poste principali sono così composte:

- trasferimenti dallo Stato per € 23.684,80;
- trasferimenti dallo Stato per contributo sviluppo investimenti € 4.077,01;
- ristoro da gettito imu/tasi per € 23.312,69 anno 2018 per i comuni ricadenti nell'area del terremoto;
- si prevede ristoro da perdita gettito sulla Tari relativa agli immobili oggetto di ordinanza di sgombero per via del sisma. La stima risulta essere di € 16.986,57;
- rimborsi per consultazioni elettorali € 7.000,00;
- trasferimenti in parte corrente per le spese derivanti dall'emergenza sisma per € 52.500,00, che trova la sua correlazione per l'intero importo nei relativi capitoli di spesa in uscita in parte corrente.

Le **Entrate Extratributarie (Titolo III)** hanno come componente principale la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni (€ 68.254,46).

Come consentito dall'art. 4 del Decreto Legge n. 205 del 11/11/2016, è stata richiesta l'assegnazione di n. 1 unità di personale di tipo tecnico e n. 1 di tipo contabile per la gestione dell'emergenza sismica. Si prevede una entrata di € 68.254,46 relativamente alle spese per la retribuzione e i relativi oneri dei due dipendenti.

Per quanto riguarda le tariffe relativi ai servizi a domanda individuale, vengono sostanzialmente confermate tutte quelle vigenti nel 2018:

- colonia marina € 80,00 a partecipante;
- colonia marina solo servizio di trasporto € 60,00;
- colonia termale € 65,00 a partecipante;
- mensa scuola dell'infanzia € 3,00 a pasto;
- iscrizione al servizio scuolabus € 12,00;
- tariffa mensile trasporto scolastico valida sia per iscritti alla scuola dell'infanzia sia per la scuola primaria € 15,00 (andata e ritorno), ridotta € 10,00;
- illuminazione votiva € 13,94 + iva 22% per un totale di € 17,00.

<b>Servizi a domanda individuale</b>	<b>Entrate/ Proventi prev.li 2019</b>	<b>Spese/ Costi prev.li 2019</b>	<b>% di copertura 2019</b>	<b>% di copertura 2018</b>
Colonie estive e termali	€ 6.000,00	€ 6.230,00	96,31%	66,08%
Mensa	€ 5.400,00	€ 15.489,49	34,86%	28,30%
Illuminazione votiva	€ 16.250,00	€ 6.200,00	262,10%	99,54%
<b>Totale</b>	<b>€ 27.650,00</b>	<b>€ 27.919,49</b>	<b>99,03%</b>	<b>69,50%</b>

Sono state confermate le tariffe relative ai diversi servizi quali S.u.a.p., passi carrabili, insegne pubblicitarie, occupazione suolo pubblico, legge forestale, altre attività, procedure urbanistiche, servizi cimiteriali, utilizzo impianti sportivi e locali comunali, pubblicità e affissioni, cosap e costi fax e fotocopie.

Le Entrate derivanti **da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti** (Titolo IV) sono rappresentate dalle seguenti voci:

- € 10.000,00 da contributi regionali per riparazione danni subiti da nevicata;
- € 35.612,64 da contributo regionale per riqualificazione impianti sportivi;
- € 200.000,00 da trasferimenti per emergenza sisma agosto/ottobre 2016 e successivi;
- € 590.000,00 da contributi regionali riparazione e ripristino mura castellane;
- € 435.000,00 da contributi regionali per riparazione e ripristino palazzo comunale;
- € 405.064,00 da contributi regionali per ripristino e miglioramento sismico palestra comunale;
- € 42.000,00 da contributi SMS da protezione civile;
- € 30.000,00 da contributi regionali per lavorazione e sistemazione a seguito di eventi atmosferici e maltempo;
- € 30.000,00 da contributi regionali per completamento lavori centro raccolta contrada Cupa;
- € 40.000,00 da contributi per investimenti per la messa in sicurezza strade - Decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019;

- € 7.000,00 per donazioni e liberalità da associazioni;
- € 3.301,68 da contributo regionale per promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione da 0 a 6 anni;
- € 7.000,00 per previsione proventi dalle concessioni cimiteriali;
- € 20.000,00 per le previsioni degli oneri di urbanizzazione;
- € 8.000,00 da entrate da monetizzazione aree standard urbanistici.

Le Entrate derivanti **da riduzioni di attività finanziarie** (Titolo V) e le Entrate derivanti da **accensione di prestiti** (Titolo VI) sono pari a zero.

Le Entrate per **anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere** (Titolo VII) sono costituite da € 185.655,00 derivanti dalle somme che possono essere stanziare per l'anticipazione di tesoreria secondo i termini di legge.

Le Entrate da **servizi per conto di Terzi** (Titolo IX) ammontano ad € 1.306.227,76. Esse non hanno carattere autorizzatorio e non costituiscono limite agli impegni di spesa, in quanto hanno un effetto figurativo rappresentando per l'Ente sia un credito che un debito.

### **Riepilogo delle Spese**

L'articolo 12 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.


Le *missioni* rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

I *programmi* rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Al fine di consentire l'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e il consolidamento anche funzionale dei dati contabili, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede, tra l'altro, che i programmi siano raccordati alla classificazione Cofog di secondo livello (gruppo Cofog), come definita dai relativi regolamenti comunitari.

Nella definizione delle Missioni e dei programmi l'Ente si è attenuto al glossario definito dalla normativa per la sperimentazione che fornisce una descrizione dei contenuti dei singoli programmi di ciascuna missione e i gruppi Cofog, e la relativa codifica, ad essi raccordabili.

Di seguito è riportato un quadro riassuntivo del trend delle spese nel triennio 2015/2017:

TREND 2015 - 2017				
	RENDICONTO 2015	RENDICONTO 2016	RENDICONTO 2017	PREVISIONE 2019
Spese correnti	€ 674.501,28	€ 801.521,36	€ 736.594,28	€ 854.528,03
Spese in conto capitale	€ 93.524,42	€ 108.434,63	€ 410.286,15	€ 2.177.978,32
Spese per incremento att.fin.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>SPESE FINALI</b>	€ 768.025,70	€ 909.955,99	€ 1.146.880,43	€ 3.032.506,35
Spese per rimborso prestiti	€ 12.646,37	€ 13.257,57	€ 3.085,37	€ 8.265,55
Chiusura anticipazioni tesoriere	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 185.655,00
Spese c/o terzi	€ 176.051,92	€ 122.450,64	€ 441.943,75	€ 1.306.227,76
<b>TOTALE</b>	<b>€ 956.723,99</b>	<b>€ 1.045.664,20</b>	<b>€ 1.591.909,55</b>	<b>€ 4.532.654,66</b>
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 956.723,99</b>	<b>€ 1.045.664,20</b>	<b>€ 1.591.909,55</b>	<b>€ 4.532.654,66</b>



## Totale generale delle spese


RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2018	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
				ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>			0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	previsione di competenza	873.429,76	854.528,03	825.456,27	825.359,58
		<i>di cui già impegnato*</i>		32.849,85	5.750,40	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>2</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	previsione di competenza	1.729.888,63	2.177.978,32	1.021.816,00	2.467.700,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		95.190,32	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>3</b>	<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>4</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>	previsione di competenza	8.175,00	8.265,55	19.761,55	19.858,24
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>5</b>	<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	previsione di competenza	185.655,00	185.655,00	185.655,00	185.655,00
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
<b>7</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	previsione di competenza	657.260,16	1.306.227,76	723.527,76	723.527,76
		<i>di cui già impegnato*</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	<b>TOTALE TITOLI</b>	previsione di competenza	<b>3.454.408,55</b>	<b>4.532.654,66</b>	<b>2.776.216,58</b>	<b>4.222.100,58</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>		<b>128.040,17</b>	<b>5.750,40</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	previsione di competenza	<b>3.454.408,55</b>	<b>4.532.654,66</b>	<b>2.776.216,58</b>	<b>4.222.100,58</b>
		<i>di cui già impegnato*</i>		<b>128.040,17</b>	<b>5.750,40</b>	<b>0,00</b>
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Spese Correnti

Le Spese Correnti, presenti al Titolo I del Bilancio di Previsione 2019 per € 854.528,03, rispetto ai vari macroaggregati, possono essere così suddivise:

<b>ANNO 2019</b>			<b>%</b>
101	Redditi da lavori dipendente	€ 283.901,56	33,22%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 21.324,14	2,50%
103	Acquisto di beni e servizi	€ 452.221,06	52,92%
104	Trasferimenti correnti	€ 50.033,55	5,86%
107	Interessi passivi	€ 451,84	0,05%
108	Altre spese per redditi di capitali	€ 0,00	0,00%
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 7.000,00	0,82%
110	Altre spese correnti	€ 39.595,88	4,63%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 854.528,03</b>	<b>100,00%</b>

### Analisi delle spese correnti per Macroaggregati



- 101 Redditi da lavori dipendente
- 102 Imposte e tasse a carico dell'ente
- 103 Acquisto di beni e servizi
- 104 Trasferimenti correnti
- 107 Interessi passivi
- 108 Altre spese per redditi di capitali
- 109 Rimborsi e poste correttive delle entrate
- 110 Altre spese correnti

Dal prospetto si può notare che la voce principale di spesa sia rappresentata per quasi la metà delle spese correnti dagli acquisti e prestazioni di servizi (52,92 %). Quest'ultima si computa delle seguenti voci principali di uscita:

- servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati € 95.959,14;
- gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali € 29.000,00, comprendenti principalmente le spese per i servizi di gestione della ragioneria e dell'ufficio tributi;
- istruzione e diritto allo studio € 61.469,49 che ricomprende principalmente le spese per i servizi di trasporto scolastico;
- viabilità e infrastrutture stradali € 74.648,50;
- spese per la gestione della segreteria generale € 47.470,00;
- diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 22.979,88.

L'altra principale voce di spesa riguarda il personale (33,22%). Sostanzialmente permangono le spese storiche del 2018, tenuto conto delle

assunzioni di n. 2 unità di personale amministrativa/contabile e tecnica a tempo determinato per la gestione dell'emergenza sismica.

Si conferma la macrostruttura organizzativa e funzionale dell'Ente, così come strutturata a seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 11 dicembre 2013 "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Modifiche" e che si snoda principalmente su tre aree: Area Economico-Finanziaria e Amministrativa; Area Tecnica e di Governo del Territorio; Area Polizia Locale, Segreteria e SUAP.

Il macroaggregato 110 riguarda altre spese correnti ed occupa il 4,63 % delle spese correnti. Si compone principalmente di € 14.250,00 per le assicurazioni e di € 23.745,88 per Fondi di accantonamento.

Il macroaggregato 104 relativo ai trasferimenti correnti rappresenta il 5,86 % delle spese correnti ed è così suddiviso:

- diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 22.979,88;
- segreteria generale (utilizzo servizio convenzionato di segreteria) € 17.100,0;
- istruzione e diritto allo studio € 2.810,00;
- tutela del territorio e dell'ambiente € 4.803,67;

Quote marginali occupano il macroaggregato 107 (0,05 %) relativo a Interessi passivi il quale viene movimentato dai rimborsi degli interessi sui mutui.

Si ricorda che il pagamento delle rate dei prestiti di competenza della Cassa depositi e prestiti SpA in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento (ex art. 15, comma 1, D.L. 55/2018).

Il macroaggregato 102 (2,50 %) riguarda le imposte e tasse a carico dell'Ente e il macroaggregato 109 (0,82%) rimborsi e poste correttive delle entrate.

### **Contenimento della spesa per la copertura della posizione apicale dell'area Economico - Finanziaria e Amministrativa mediante ricorso al componente dell'organo di direzione politica.**

Al fine di favorire il contenimento della spesa del personale e consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 29 comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, la Giunta Comunale ha conferito con deliberazione nr. 60 del 29/12/2014 al Sindaco *pro tempore* Roberto De Angelis, quale componente dell'esecutivo, la responsabilità dell'Area Economico - Finanziaria e Amministrativa ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. A tale scopo, così come previsto dalla normativa richiamata, si documenta che la spesa è stata contenuta almeno nell'ordine di

euro 6.455,71 (5.164,57 per la retribuzione di posizione minima più 1.291,14 per la retribuzione di risultato) pari all'indennità che prima veniva conferita alla P.O. di riferimento.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, in contabilità finanziaria, deve intendersi come un fondo rischi diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio; pertanto, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è necessario calcolare, per ciascuna entrata di cui sopra, la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nei primi esercizi di adozione dei nuovi principi, con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui).

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

- media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

- per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi;
- per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell'esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il Fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media (semplice) calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Come previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'Ente ha provveduto ad accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale.

Le tipologie di entrata individuate per il calcolo del FCDE sono:

- 10101 "Imposte, tasse e proventi assimilati";
- 30200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione";
- 30400 "Altre entrate da redditi da patrimonio".

Lo schema sottostante mostra il prospetto 2019/2021 effettuato per determinare l'importo del fondo a livello di tipologia di entrata. Il calcolo è stato fatto utilizzando il metodo della media ordinaria:

ANNO 2019

## Esercizio finanziario 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	350.161,17	6.982,85	6.982,85	1,99
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	218.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	132.043,17	6.982,85	6.982,85	5,29
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	172.309,80	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>522.470,97</b>	<b>6.982,85</b>	<b>6.982,85</b>	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	167.013,77	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	1.131,28	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>168.145,05</b>	-	-	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	63.577,56	11.846,30	11.846,30	18,63
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.200,00	438,28	438,28	10,44
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	419.200,00	-	-	-
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>487.177,56</b>	<b>12.284,58</b>	<b>12.284,58</b>	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.824.676,64	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	7.000,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	3.301,68	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	7.000,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.000,00	-	-	-
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.862.978,32</b>	-	-	-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	-	-	-	-
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>3.040.771,90</b>	<b>19.267,43</b>	<b>19.267,43</b>	-
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>1.177.793,58</b>	<b>19.267,43</b>	<b>19.267,43</b>	-
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>1.862.978,32</b>	-	-	-

ANNO 2020

## Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	360.161,17	6.982,85	6.982,85	1,94
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	228.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	132.043,17	6.982,85	6.982,85	5,29
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	172.309,80	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>532.470,97</b>	<b>6.982,85</b>	<b>6.982,85</b>	
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	146.126,85	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>146.126,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.020,00	11.846,30	11.846,30	19,41
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.200,00	219,14	219,14	9,96
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	103.200,00	-	-	-
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>166.620,00</b>	<b>12.065,44</b>	<b>12.065,44</b>	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	559.816,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	90.000,00	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.000,00	-	-	-
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>592.816,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>1.438.033,82</b>	<b>19.048,29</b>	<b>19.048,29</b>	<b>-</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>845.217,82</b>	<b>19.048,29</b>	<b>19.048,29</b>	<b>-</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>592.816,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>


ANNO 2021

Esercizio finanziario 2021					
TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	360.161,17	6.982,85	6.982,85	1,94
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	228.118,00	-	-	-
	tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	132.043,17	6.982,85	6.982,85	5,29
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	-	-	-	-
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	172.309,80	-	-	-
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	-	-	-	-
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>532.470,97</b>	<b>6.982,85</b>	<b>6.982,85</b>	
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	146.126,85	-	-	-
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	-	-	-	-
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>146.126,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	61.020,00	11.846,30	11.846,30	19,41
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.200,00	219,14	219,14	9,96
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	200,00	-	-	-
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	-	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	103.200,00	-	-	-
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>166.620,00</b>	<b>12.065,44</b>	<b>12.065,44</b>	
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-	-
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	1.765.600,00	-	-	-
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	-	-	-	-
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	-	-	-	-
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.000,00	-	-	-
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	28.000,00	-	-	-
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-	-
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-	-
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-	-
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE GENERALE (***)</b>	<b>2.643.817,82</b>	<b>19.048,29</b>	<b>19.048,29</b>	<b>-</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)</b>	<b>845.217,82</b>	<b>19.048,29</b>	<b>19.048,29</b>	<b>-</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>1.798.600,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Spese in conto Capitale

Le Spese in Conto Capitale, presenti al Titolo II del Bilancio di Previsione 2019 per € 2.177.978,32, rispetto ai vari macroaggregati possono essere così suddivise:

SPESE CONTO CAPITALE - ANNO 2019			%
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ 0,00	0,00%
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 2.170.978,30	99,68%
203	Contributi agli investimenti	€ 0,00	0,00%
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ 0,00	0,00%
205	Altre spese in conto capitale	€ 7.000,00	0,32%
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 2.177.978,30</b>	



All'interno delle Spese in Conto Capitale, la totalità delle spese riguarda gli investimenti fissi che si compone:

- € 555.000,00 per lavori di riparazione e ripristino mura castellane;
- € 405.064,00 per lavori di miglioramento sismico della palestra comunale;
- € 400.000,00 per lavori di sistemazione e ripristino palazzo comunale;
- € 315.000,00 per riparazione immobili comunali;
- € 180.000,00 per lavori di sistemazione per emergenza sisma;

- € 48.000,00 per manutenzione palazzina spogliatoio;
- € 40.000,00 per la messa in sicurezza delle strade comunali, con contributo ministeriale;
- € 35.612,64 per lavori di riqualificazione impianti sportivi;
- € 30.000,00 per lavori di completamento del centro di raccolta differenziata in Contrada Cupa;
- € 30.000,00 per lavori di sistemazione a seguito di eventi atmosferici e maltempo.

Si dà atto che per il contributo di € 40.000,00 sopracitato, attribuito con decreto 10 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno, il Comune è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, e nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019.

Il Comune deve inoltre rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato, nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

Il sindaco deve inoltre fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

### **Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:

<b>RISORSE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
avanzo d'amministrazione	- €	- €	- €
avanzo di parte corrente (margine corrente)	- €	- €	- €
proventi da concessioni cimiteriali	7.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
contributo per permesso di costruire	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
saldo positivo partite finanziarie	- €	- €	- €
trasferimenti in conto capitale da amm.ni pubbliche	1.824.676,64 €	988.816,00 €	2.434.700,00 €
trasferimenti in conto capitale da altri	3.301,68 €	- €	- €
(Titolo V Devoluzione mutui)	- €	- €	- €
FPV di parte capitale	- €	- €	- €
leasing	- €	- €	- €
altri strumenti finanziari	- €	- €	- €
altre risorse non monetarie	- €	- €	- €
<b>totale</b>	<b>1.862.978,32 €</b>	<b>1.021.816,00 €</b>	<b>2.467.700,00 €</b>

Le modalità di copertura delle spese di investimento per gli anni 2020 e 2021 sono le seguenti:

<b>Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art. 200 TUEL)</b>		
	2019	2020
da accertamento di entrata imputata ai titoli 4,5 o 6 a seguito di obbligazione giuridica perfezionata	€ 1.021.816,00	€ 2.467.700,00
da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017, confluite nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00
da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'Ente o di altra pubblica amministrazione	€ 0,00	€ 0,00
dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione può confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi	€ 0,00	€ 0,00
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria.	€ 0,00	€ 0,00
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE	€ 0,00	€ 0,00
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale spesa investimento</b>	<b>€ 1.021.816,00</b>	<b>€ 2.467.700,00</b>

## Verifica del rispetto del Pareggio di Bilancio e dei vincoli di finanza pubblica

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art. 9 della legge 24/2012 è così assicurato:

<b>ENTRATE</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>
Fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	522.470,97	532.470,97	532.470,97
Titolo 2	168.145,05	146.126,85	146.126,85
Titolo 3	487.177,56	166.620,00	166.620,00
Titolo 4	1.862.978,32	1.021.816,00	2.467.700,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>3.040.771,90</b>	<b>1.867.033,82</b>	<b>3.312.917,82</b>

<b>SPESE</b>	<b>Anno 2017</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>
Titolo 1	835.260,60	806.407,98	806.311,29
Titolo 2	2.177.978,32	1.021.816,00	2.467.700,00
Titolo 3	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>3.013.238,92</b>	<b>1.828.223,98</b>	<b>3.274.011,29</b>
Differenza	<b>27.532,98</b>	<b>38.809,84</b>	<b>38.906,53</b>

A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comune di Cossignano, ai sensi del D.L. n. 189 del 17/09/2016, art. 44 comma 2, il quale fa parte dell'elenco all'allegato 1 del decreto non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Successivamente, come disposto dalla Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Stabilità per l'anno 2017) commi 463-482 i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

La Legge 145/2018 (legge di Bilancio per il 2019), con i commi 819, 820 e 821, allo scopo di alleggerire sensibilmente i vincoli derivanti dal patto di stabilità prima e dal saldo di finanza pubblica poi, ha sostanzialmente eliminato e superato tali meccanismi.

In particolare il comma 821 dell'art. 1, dispone che "dall'esercizio 2019, gli Enti Locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al Rendiconto della Gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.

Il citato comma, in pratica, chiede agli enti locali di garantire solamente il mantenimento di un equilibrio che di fatto deve essere già garantito a livello finanziario, ossia l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio di parte capitale indicati dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

Inoltre il comma 820 della stessa norma dispone che a decorrere dal 2019, gli enti locali utilizzano il risultato di amministrazione (avanzo di amministrazione) ed il FPV (sia di entrata, che di spesa), nel rispetto esclusivo di quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011.

Si segnala altresì, che rispetto al 2018, l'avanzo di amministrazione diventa entrata rilevante anche se applicato a spesa corrente.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo così determinato:

**BILANCIO DI PREVISIONE (Allegato 9)**  
**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
<b>A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)</b>	(+)	- €	- €	- €
<b>B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	(+)	<b>522.470,97 €</b>	<b>532.470,97 €</b>	<b>532.470,97 €</b>
<b>C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica</b>	(+)	<b>168.145,05 €</b>	<b>146.126,85 €</b>	<b>146.126,85 €</b>
<b>D) Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	(+)	<b>487.177,56 €</b>	<b>166.620,00 €</b>	<b>166.620,00 €</b>
<b>E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale</b>	(+)	<b>1.862.978,32 €</b>	<b>1.021.816,00 €</b>	<b>2.467.700,00 €</b>
<b>F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	(+)	- €	- €	- €
<b>G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI <sup>(1)</sup></b>	(+)	- €	- €	- €
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	854.528,03 €	825.456,27 €	825.359,58 €
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente <sup>(2)</sup>	(-)	19.267,43 €	19.048,29 €	19.048,29 €
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	- €	- €	4.919,72 €
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	- €	- €	- €
<b>H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)</b>	(-)	<b>835.260,60 €</b>	<b>806.407,98 €</b>	<b>801.391,57 €</b>
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.177.978,32 €	1.021.816,00 €	2.467.700,00 €
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale <sup>(2)</sup>	(-)	- €	- €	- €
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) <sup>(3)</sup>	(-)	- €	- €	- €
<b>I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)</b>	(-)	<b>2.177.978,32 €</b>	<b>1.021.816,00 €</b>	<b>2.467.700,00 €</b>
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	- €	- €	- €
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	- €	- €	- €
<b>L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)</b>	(-)	- €	- €	- €
<b>M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI <sup>(1)</sup></b>	(-)	- €	- €	- €
<b>(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 <sup>(4)</sup></b> <b>(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)</b>		<b>27.532,98 €</b>	<b>38.809,84 €</b>	<b>43.826,25 €</b>

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'Ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

**Interessi passivi e oneri di finanziamento**

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/20</i>		<b>COMPETENZA</b> <b>ANNO</b> <b>2019</b>	<b>COMPETENZA</b> <b>ANNO</b> <b>2020</b>	<b>COMPETENZA</b> <b>ANNO</b> <b>2021</b>
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	522.470,97	532.470,97	532.470,97
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	168.145,05	146.126,85	146.126,85
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	(+)	487.177,56	166.620,00	166.620,00
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>		<b>1.177.793,58</b>	<b>845.217,82</b>	<b>845.217,82</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	117.779,35	84.521,78	84.521,78
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>		<b>117.779,35</b>	<b>84.521,78</b>	<b>84.521,78</b>
<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>				
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		0,00	0,00	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Le spese per interessi passivi sui prestiti nell'anno 2019 risultano essere minime (€ 451,84), per effetto del differimento del pagamento delle rate dei prestiti contratti con Cassa Depositi e Prestiti per gli Enti colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.

A partire dal 2020, salvo ulteriori proroghe, riprenderanno i pagamenti sospesi, per una spesa di € 11.083,59 per il 2020 e di € 10.990,85 per il 2021.

Tali spese rispettano pienamente il limite di indebitamento del 10% disposto dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 1 c. 539 della L. 190/2014, e illustrato nel seguente prospetto esemplificativo:

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Interessi passivi	624,63	540,00	451,84	11.083,59	10.990,85
entrate correnti	811.773,90	971.655,69	1.177.793,58	845.217,82	845.217,82
% su entrate correnti	0,08%	0,06%	0,04%	1,31%	1,30%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Sulla base di quanto sopra, l'importo impegnabile per interessi su nuovi indebitamenti è di:

- € 117.327,51 per il 2019;
- € 73.438,19 per il 2020;
- € 73.530,93 per il 2021.

Per quanto riguarda il trend dell'indebitamento dell'ente nell'ultimo triennio si ha la seguente situazione:

<b>INDEBITAMENTO ENTE 2016/2021</b>						
<b>Anno</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Residuo debito (+)	306.981,12 €	294.060,99 €	365.975,62 €	357.801,44 €	349.535,89 €	329.774,34 €
Nuovi prestiti (+)		75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Prestiti rimborsati (-)	13.257,57 €	3.085,37 €	8.174,18 €	8.265,55 €	19.761,55 €	19.858,24 €
Estinzioni anticipate (-)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Altre variazioni +/-	337,44 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Totale fine anno</b>	<b>294.060,99 €</b>	<b>365.975,62 €</b>	<b>357.801,44 €</b>	<b>349.535,89 €</b>	<b>329.774,34 €</b>	<b>309.916,10 €</b>
Nr. Abitanti al 31/12	969	952	922	922	922	922
Debito medio per abitante	303,47 €	384,43 €	388,07 €	379,11 €	357,67 €	336,13 €

La consistenza del debito al 31 dicembre 2018 è pari ad € 396,1 per abitante, mentre la previsione per il 2019 è di € 387,14 per abitante.

### **Fondo di riserva di competenza e di cassa**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- anno 2019 – € 4.478,45 pari allo 0,52 % delle spese correnti;
- anno 2020 – € 4.919,72 pari allo 0,60 % delle spese correnti;
- anno 2021 – € 4.919,72 pari allo 0,60 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL (non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La consistenza del fondo di riserva di cassa di € 8.000,00 rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

### **Fondi per spese potenziali**

Non sono previsti accantonamenti per le passività potenziali.

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento Unico di Programmazione - DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

- a) il programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, che è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo;
- b) la programmazione biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016;
- c) la programmazione del fabbisogno del personale tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale;
- d) il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

### **Verifica del contenimento delle spese (art. 6, D.L. 78/2010)**

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per l'anno 2019 rispetta i seguenti limiti:

<b>Limiti disposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010</b>	<b>Rendiconto 2009</b>	<b>Riduzione disposta</b>	<b>Limite</b>	<b>Previsione 2019</b>
Studi e consulenze	11.904,00	80%	9.523,20	1.220,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.994,16	80%	3.195,33	100,00
Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00
Missioni	400,00	50%	200,00	0,00
Formazione	0,00	50%	0,00	0,00
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture	0,00	20%	0,00	0,00

### Verifica contenimento delle spese di personale

Per quanto riguarda i limiti di spesa e i vincoli in materia di personale occorre ricordare che dal 2017 sono cambiate le regole da rispettare per il Comune di Cossignano, in quanto esso dal 2015 è transitato in una classe demografica inferiore. Alla data del 31 dicembre 2017, secondo i dati ISTAT, il numero degli abitanti residenti risulta pari a 969. Ai sensi dell'art. 156 TUEL, le disposizioni di leggi e regolamenti che fanno riferimento alla popolazione, vanno interpretate come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati ISTAT.

L'art. 3 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014 non modifica il limite per le spese di personale per gli enti stabilito dal comma 562 legge 269 del 2006. Quindi per Cossignano dal 2017, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Si può inoltre procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, e le quote residue che non sono state utilizzate possono essere utilizzate, sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, dall'anno 2007 in poi.

Per le assunzioni flessibili il limite della spesa resta sempre quello stabilito dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010 e cioè per i comuni che hanno rispettato il tetto di spesa del personale come il Comune di Cossignano non deve essere superiore al 100% della spesa sostenuta nel 2009.

Pertanto, come si evince dai seguenti prospetti, in sede di previsione si è proceduto al controllo, dai quali risulta che l'Ente rispetta i vincoli di spesa del personale:

LIMITE COMMA 562 L. 269/2006	RENDICONTO 2008
Spesa Intervento 1 - Personale	235.197,00

Spese incluse nell'Intervento 3 - Servizi	0,00
Irap	15.698,93
Altre spese di personale incluse (co.co.pro. Istituzione del Comune)	28.880,86
Altre spese di personale incluse (vestiario personale)	1.071,00
Totale spese di personale	280.847,79
Spese di personale escluse	0,00
<b>Totale spese di personale soggette al limite</b>	<b>280.847,79</b>

<b>SPESE PERSONALE</b>	<b>PREVISIONE 2019</b>	<b>PREVISIONE 2020</b>	<b>PREVISIONE 2021</b>
Spese macroaggregato 101	201.293,75	201.293,75	201.293,75
Spese incluse macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	12.018,32	12.018,32	12.018,32
Altre spese di personale incluse	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Totale spese di personale	230.412,07	230.412,07	230.412,07
Spese di personale escluse	13.480,04	13.480,04	13.480,04
Totale spese di personale soggette al limite	216.932,03	216.932,03	216.932,03

Gli artt. 89 e 91 TUEL e l'art. 6 D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fissano, per le pubbliche amministrazioni locali, l'obbligo di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e prevedono che la programmazione triennale del fabbisogno di personale venga adottata compatibilmente alle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché, all'obiettivo generale di riduzione programmata e tendenziale della spesa di personale.

L'art. 1, comma 562 della Legge 296/2006, nel testo vigente prevede che "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."

Il Decreto legge n. 50/2017 convertito in legge n. 96/2017 ha modificato il comma 228 della Legge 208/2015, in materia di limiti alle assunzioni: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per

gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."

### **Le capacità assunzionali a tempo indeterminato**

Si riassumono le capacità assunzionali a tempo indeterminato:

1. Per i comuni fino a 1000 abitanti, per le unioni dei comuni e per le comunità montane (cioè per gli enti che non erano assoggettati ai vincoli del patto di stabilità) è possibile dare corso ad una assunzione per ogni cessazione avvenuta (comma 562 legge n. 296/2006), quindi con un tetto numerico e non di spesa, ovvero occorre rispettare il tetto di spesa dei cessati (legge n. 208/2015). Le quote residue che non sono state utilizzate possono essere usate dall'anno 2007 in poi sulla base delle indicazioni consolidate delle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

### **Quadro di riferimento dei vincoli in tema di spesa di personale**

Il quadro di riferimento dei vincoli in tema di spesa di personale possono essere riassunti come segue:

- programma triennale fabbisogni personale dell'art. 91 TUEL e dell'art. 6,

D.Lgs. n. 165/2001;

- adozione del piano triennale delle azioni positive e pari opportunità;
- verifica dell'assenza di posizioni professionali in sovrannumero;
- verifica rispetto limite spesa personale (commi 557 e 562 dell'art. 1, Legge n. 296/2006);
- rideterminazione triennale dotazione organica;
- adozione Piano della performance;
- rispetto pareggio bilancio;
- invio certificazione rispetto pareggio bilancio entro il 31 marzo;
- corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica art. 9, D.L. n. 185/2008;
- approvazione nei termini del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (D.L. n. 113/2016, art. 9, comma 1-quinquies);
- trasmissione dei documenti alla Banca dati pubbliche amministrazioni (Bdap) entro trenta giorni dalla loro approvazione;
- trasmissione alla banca dati (BDAP-MOP) delle informazioni relative agli investimenti finanziati dai patti di solidarietà regionale e nazionale.

## **Il lavoro flessibile**

La disciplina generale del lavoro flessibile trova riferimento normativo agli artt. 36, D.Lgs. n. 165/2001 e 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, che richiedono la presenza di esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale. Per gli enti in regola con i vincoli di spesa del personale è possibile ricorrere a forme di lavoro flessibile nei limiti del 100% dell'equivalente spesa sostenuta nel 2009, mentre negli altri enti tale percentuale scende al 50%. A tal fine, non devono essere incluse le voci relative agli incarichi ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

L'art. 22, comma 1, D.L. n. 50/2017 concede poi, alcune deroghe al tetto di spesa per le assunzioni flessibili a carattere stagionale, laddove sia dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:

- gli oneri devono essere interamente finanziati da privato nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione;
- prima di poter essere utilizzate, le risorse di cui al punto precedente, devono essere preventivamente incassate da parte dei comuni;
- le assunzioni devono essere finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali;
- devono essere rispettate le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica.

Con la legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (art. 54-bis) si è inoltre provveduto a sostituire la disciplina dei voucher. Trattasi di prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro prestabiliti limiti di importo, acquisibili dalle pubbliche amministrazioni a determinate condizioni e per lo svolgimento di specifiche attività espressamente elencate dalla norma: a)

nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

### **Utilizzo convenzionato di personale degli Enti locali (art. 1, comma 124 Legge di Bilancio 2019)**

La norma ripropone pedissequamente l'art. 14, comma 1, del CCNL 22/01/2004 consentendo a due enti, con il consenso dell'interessato, l'utilizzo in convenzione di un dipendente nell'ambito del proprio debito orario. Il testo della norma, letteralmente uguale a quello del CCNL, ripercorre l'istituto del c.d. "scavalco condiviso" (cfr. Corte dei conti Sezione Autonomie, n. 23/2016) che si contrappone al c.d. "scavalco d'eccedenza" previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004. Mentre lo scavalco condiviso si colloca in un unico rapporto di lavoro all'interno del quale un ente "cede", per una parte di ore, il proprio dipendente ad un altro ente, lo scavalco d'eccedenza prevede due diversi rapporti di lavoro: quello principale (che può essere anche a tempo pieno e indeterminato) e quello d'eccedenza, che si colloca oltre il debito orario originario e che deve comunque rispettare il limite massimo delle 48 ore complessive previsto dal D.Lgs. n. 66/2003. La norma richiama, in quanto compatibile, l'applicazione dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004.

### **Assunzione solo per i vincitori dei concorsi (art. 1, commi 361, 363, 364 e 365 della Legge di Bilancio 2019)**

Viene stabilito che, dalla graduatoria formulata a seguito di espletamento del concorso pubblico, si possa attingere solo per la copertura dei posti messi a concorso. In altre parole, ciò che rileva della suddetta graduatoria sono i vincitori, mentre i soggetti che, in passato, erano considerati idonei e che potevano aspirare alla copertura dei posti che si rendevano vacanti successivamente, nell'arco di vigenza della graduatoria, oggi non hanno alcuna rilevanza. La graduatoria, comunque, mantiene la validità triennale prevista dal comma 5-bis dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001. Nell'arco di tale vigenza sicuramente sarà necessario assumere i vincitori. Il successivo comma 365 prevede che la disposizione contenuta nel comma 361 si applica alle graduatorie dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019. Per i concorsi banditi fino al 31 dicembre 2018, si continuano ad applicare le vecchie regole e, pertanto, per il periodo di loro vigenza (come indicato nei successivi commi da 362 a 364) si potranno assumere gli idonei, anche se la graduatoria sarà approvata nel corso del 2019. Quale diretta conseguenza del comma 361, con i successivi commi 363 e 364, in sostanza, vengono abrogate quelle norme che imponevano alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di assumere gli idonei prima di procedere a bandire nuovi concorsi.

## Proroga delle graduatorie (art. 1, comma 362, Legge di Bilancio 2019)

Progressivamente nel tempo, vanno in scadenza le graduatorie, dalle più vecchie alle più recenti. Con il 31 dicembre 2018, sono scadute le graduatorie approvate successivamente al 30 settembre 2003 e fino al 31 dicembre 2009, ancora valide per effetto, da ultimo, dell'art. 1, comma 1148, della Legge n. 205/2017. Le graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 sono valide sino al 30 settembre 2019 e possono essere utilizzate solo a due condizioni:

1. i soggetti inseriti nella graduatoria devono frequentare corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e nell'ambito delle risorse disponibili;
2. superamento da parte dei soggetti inseriti nella graduatoria di un esame-colloquio, volto a verificare se il soggetto risulta ancora idoneo al profilo professionale per il quale aveva partecipato al concorso.

Le graduatorie approvate dal 2014 al 2018 sono ancora valide e perdono tale caratteristica nel tempo: si parte da quelle approvate nel 2014, che scadono con il 30 settembre 2019 (ma per gli idonei non sono previsti percorsi particolari per la nomina) per arrivare a quelle approvate nel 2018, che scadranno a fine 2021. Per quelle approvate nel 2019, come detto, viene ripristinata la validità prevista dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, vale a dire il triennio decorrente dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

**Risultato di amministrazione presunto**

Al bilancio di previsione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la programmazione, deve essere allegata la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, consentendo l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. L'operazione in argomento consente, pertanto, di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di poter procedere, conseguentemente, alla sua copertura.

Pertanto la successiva tabella, come previsto dalla normativa, presenta la composizione del risultato di amministrazione presunto per la gestione dell'anno 2019:

## TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ESERCIZIO 2019

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018	94.773,86
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018	21.772,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2018	1.975.183,30
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2018	1.926.675,64
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	0,03
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018	4.608,69
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018	-305,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2019</b>	<b>169.358,12</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018	88.450,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018 <sup>(1)</sup>	0,00
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 <sup>(2)</sup></b>	<b>80.908,12</b>

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 <sup>(4)</sup>	42.667,70
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	14.160,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>56.827,70</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata a investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>24.080,42</b>

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup>

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018		
<b>Utilizzo quota vincolata</b>		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 2018.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 è approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base

dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

(5) Indicare l'importo del fondo 2017 risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio 2016, incrementato dell'importo relativo al fondo 2017 stanziato nel bilancio di previsione 2017 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo 2016. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio 2018, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo 2017 indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio 2018.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione 2018 l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

## Organismi partecipati

L'Ente presenta le seguenti partecipazioni (dirette e indirette) in società di capitali:

### *Società di Capitali - Partecipazioni dirette:*

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 1° livello	Forma giuridica	Note
CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI (CIIP) SPA (Società a controllo pubblico)	0,35%	Società per Azioni	Società totalmente pubblica con affidamento in House Providing del servizio idrico integrato AATO 5
PICENAMBIENTE SPA (Società mista a partecipazione pubblica)	0,10%	Società per Azioni	Società mista di PPPI mediante procedura di gara ad evidenza pubblica con affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
PICENO SCARL	1,00%	Società consortile a responsabilità limitata	Selezione tramite bando Autorità di Gestione del PSR - REGIONE Marche

### *Società di Capitali - Partecipazioni indirette (solo per il tramite delle società a controllo pubblico):*

Denominazione organismo	Quota partecipazione diretta tra EL e OP 2° livello	Forma giuridica	Note
HYDROVAVATT SPA (CIIP SPA società a controllo pubblico)	0,14%	Società per Azioni	La Società CIIP spa detiene il 40% del capitale sociale di € 2.000.000 (v.n.) nella Società HYDROWATT SpA

### *Gli altri enti strumentali:*

Denominazione organismo	Quota partecipazione	Forma giuridica	Modalità di partecipazione
-------------------------	----------------------	-----------------	----------------------------

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5 MARCHE SUD - ASCOLI PICENO	0,51%	Consorzio	Diretta
PICENO CONSIND	0,29%	Consorzio	Diretta

Per quanto riguarda le quote partecipative dell'Ente esso sono riassunte nella seguente tabella illustrativa:

SOCIETA'	PARTECIPAZ N. AZIONI QUOTE	QUOTA PERCENTUALE DI OGNI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE AZIONE/QUOTA	PARTECIPAZIONE VALORE NOMINALE
CIIP S.P.A.	283	0,35%	€ 60	€ 16.980,00
PICENAMBIENTE S.P.A.	104	0,10%	€ 55	€ 5.720,00
PICENO S.C.A.R.L.	100	1%	€ 1,00	€ 100,00

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29 novembre 2018 si è proceduto al rinvio della stesura del bilancio consolidato all'esercizio 2019, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs.267/2000.

## Conclusioni

Si rileva, a conclusione, che:

- il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto comunale, del Regolamento di contabilità e dei principi previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
- le previsioni iscritte in bilancio sono coerenti e attendibili rispetto ai limiti previsti dal Patto di Stabilità e dalle obiettivi di Finanza pubblica.

Cossignano, 31 gennaio 2019

Il Responsabile dell'Area  
Economico-Finanziaria e Amministrativa  
Roberto De Angelis

